

COMITATO PER L'ESCURSIONISMO SU RUOTE



Spett.le Commissione Conoscitiva
Della Regione Emilia Romagna
Spett.le V Commissione della R.E.R.
Spett.le Presidente della R.E.R.

p.c. Consigliere Costi
Consigliere Ferrari
Consigliere Monari
Consigliere Donini
Consigliere Meo
Consigliere Grillini
Consigliere Paruolo
Consigliere Barbieri

Reggio Emilia 04-02-2013

Oggetto: proposta di legge regionale n. 3351 (prot. 44169 del 9/11/2012) intitolata "Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche".

Da un'analisi approfondita del progetto di legge in oggetto, appare chiaro che, con i necessari emendamenti, esso rappresenta una importante occasione di valorizzazione e regolamentazione delle possibili attività escursionistiche e, a patto che venga garantito il più ampio utilizzo della rete stradale della REER nel rispetto delle regole, dell'ambiente e delle libertà personali, favorirebbe importanti e positive ricadute economiche ed occupazionali per la nostra montagna.

L'Emilia Romagna ha dunque l'occasione imperdibile di diventare la prima regione d'Italia a formulare, finalmente, una legge per la regolamentazione dell'escursionismo di ogni genere, definendo regole, tutelando l'ambiente e favorendo la condivisione e il godimento del territorio, con ricadute positive su turismo, economia e relazioni sociali, con l'ambizione di diventare un positivo precedente ed un esempio da emulare per le regioni che ancora non hanno legiferato in materia.

E' ovvio dunque che dall'analisi dei problemi di seguito esposta, debba poi scaturire una proposta migliorativa, che risolva i problemi individuati e porti ad una formulazione che soddisfi tutte le parti in causa.

In calce a questo documento, verrà dunque proposta con la tecnica del "testo a fronte" una formulazione leggermente modificata della proposta di legge regionale in oggetto, al fine da un lato di eliminare i rischi di incostituzionalità presenti nella proposta di legge originaria, e dall'altro di rendere la proposta di legge più equilibrata ed armonica, garantendo pari trattamento ed opportunità a tutti i tipi di escursionisti e possibili fruitori della REER, eliminando gli iniqui privilegi che venivano previsti a vantaggio di una ristretta minoranza dei potenziali portatori di interessi, i quali esercitano solo uno dei molti possibili modi di fare attività fisica all'aria aperta, a contatto con la natura, nel rispetto dell'ambiente e degli altri escursionisti.

Nel seguito viene quindi presentata una analisi dei dubbi di incostituzionalità, analisi che, eventualmente, potrà essere meglio approfondita da esperti in materia.

Inoltre se, a seguito di ricorsi sollevati da una qualsiasi parte ne abbia diritto, questa legge dovesse venire un giorno dichiarata incostituzionale, dalla sua abrogazione deriverebbero rilevanti danni economici a danno della Regione stessa, delle amministrazioni locali, delle associazioni, delle federazioni sportive e dei cittadini.

Infine, nell'ultima parte di questo documento, viene presentata una versione "riveduta e corretta" del testo della proposta di legge in oggetto, in cui vengono sanati tutti i punti che potrebbero dar luogo a problemi di incostituzionalità, ed in cui si è cercato di riequilibrare il testo della legge, tenute conto le esigenze di **tutti** i tipi di escursionisti e possibili fruitori della REER, e non solo del ristretto gruppo dei "passeggiatori a piedi", che rappresentano una minoranza, anche se molto motivata, di tutti gli attuali fruitori della rete stradale che viene ad essere individuata ed accatastata.

1) Analisi dei profili di incostituzionalità della Proposta di Legge Regionale n. 3351

Si tratta di una proposta di legge volta a regolamentare le attività escursionistiche su una vasta rete di percorsi stradali siti in Emilia Romagna (si parla di quasi 5000 km), costituiti primariamente da antiche mulattiere e vecchi tratturi, ma anche di sentieri.

Tale rete stradale risale in gran parte ad una epoca pre-romana, in cui gli Appennini erano abitati da popolazioni celtiche. I Celti avevano la tendenza a realizzare la loro rete stradale (principalmente percorribile a dorso di mulo, quindi mulattiere) sui crinali e passando sempre in posizione la più alta possibile: si tratta quindi di percorsi molto panoramici. Al contrario, la successiva colonizzazione romana ha portato poi alla realizzazione di una diversa rete stradale, che corre invece tipicamente nei fondovalle, e che incrocia la rete stradale celtica solo in corrispondenza dei valichi.

Va anzitutto chiarito che qui stiamo parlando di una rete STRADALE, e non di percorsi "fuoristrada". Tale rete stradale ha mantenuto nei secoli denominazioni e funzioni che ne caratterizzano un uso strumentale proprio, ai fini del trasporto di persone, animali e cose, e solo in

anni molto recenti (e peraltro, solo per una frazione della sua estensione) ha assunto funzioni “escursionistiche” in senso lato.

Questo lo si vede bene dal nome che questi percorsi hanno tuttora. Ad esempio, in provincia di Parma, sono ben noti la Strada Marialonga, la Via Franchigena, la Lunga Via dei Celti Anamari, etc..

Che tali percorsi ricadano nella definizione legale di “strade”, e siano pertanto soggetti alle normative sovraordinate statali di cui al Codice della Strada, appare ormai assodato in maniera incontrovertibile.

Lo dice il Codice della Strada all’art.3 punto 48 “SENTIERO o MULATTIERA o TRATTURO: strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali” e lo ribadisce con estrema precisione la Corte di Cassazione con la Sentenza n°02479/02, in cui, su richiesta di un gruppo di escursionisti multati per aver percorso tale viabilità in dispregio alla (all’epoca) vigente Legge Regionale della Regione Liguria, viene affermato testualmente:

“La norma non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo,, ma anche a strade a fondo naturale, le quali possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo, sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art.3 del Codice della strada, che al n. 48, per precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio.

Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare i limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima.”

In conclusione di tale analisi, la Corte di Cassazione ha deliberato in favore dei ricorrenti, sconfessando l’applicabilità della Legge Regionale ligure relativa al “fuoristrada” ai percorsi stradali “a fondo naturale” (che, come sopra spiegato, includono inevitabilmente anche mulattiere, tratturi e sentieri).

Occorre insistere in modo approfondito su questo concetto:

ANCHE I SENTIERI PURAMENTE PEDONALI SONO STRADE; e pertanto l’eventuale divieto alla percorrenza con veicoli a pedali o a motore deve avvenire solo ed unicamente con le procedure di apposizione dei divieti previste dall’art.6 del Codice della Strada, e da parte dei soggetti titolari di tale “diritto di veto” alla circolazione, cioè l’ente proprietario della strada, che tipicamente, per i percorsi facenti parte della REER, risulta essere il Comune.

In sostanza, le Regioni non hanno alcun potere normativo sulla circolazione stradale, né possono demandarlo a soggetti privati come il CAI – nemmeno sui sentieri puramente pedonali. Ancor meno è possibile “elevare” a rango di segnaletica stradale la simbologia utilizzata per indicare un percorso o un tragitto realizzata con vernice bianco/rossa su sassi, alberi, muri, palizzate, etc.

Tale mancanza di poter normativo e legislativo in tema di circolazione stradale, e, nello specifico, in tema di circolazione con veicoli a motore, trova poi esaustivo chiarimento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 428/2004. In tale sentenza la suprema Corte ha sconfessato platealmente il tentativo della Provincia Autonoma di Bolzano di legiferare in modo autonomo su temi legati alla circolazione stradale.

Nel cassare tale tentativo, la Suprema Corte afferma infatti:

“3. Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società, e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.

In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».

Orbene, la circolazione stradale – pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione – non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascrivito alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.

In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma.”

La stessa sentenza affronta anche il problema delle sanzioni per infrazioni legate alla circolazione stradale, affermando che anche su tale materia la competenza rimane esclusivamente dello Stato, e che nessun potere sanzionatorio può essere riconosciuto alla Provincia:

“Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori. Orbene, la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto – secondo un principio generale – consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate.”

Risulta pertanto assodato, come peraltro numerose altre sentenze su altri argomenti affini hanno concordemente riaffermato, che le Regioni non hanno potere legislativo su materie per le quali la Costituzione, nella sua attuale forma emendata, non preveda esplicitamente e puntualmente il trasferimento di competenza dallo Stato alle Regioni stesse. Ed in particolare la circolazione stradale continua a rimanere esclusiva prerogativa della legislazione statale, risultando prive di alcun effetto le leggi regionali che tentassero di normare la materia.

Questo profilo di incostituzionalità è, tra l'altro, ben noto alla Regione Emilia Romagna che, in una risposta scritta all'interrogazione del Consigliere Stefano Cavalli, il 21 Ottobre 2011 scriveva:

“Si deve però osservare che anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 1479/02 le esistenti normative regionali in tema di “fuoristrada” sono state spesso rivisitate in quanto è stato acclarato che la disciplina del transito sulle strade a fondo naturale [compresa la disciplina dell'imposizione del divieto di transito] vada ricercata **ESCLUSIVAMENTE** nel Codice della Strada [Art. 6] e le Regioni non possono provvedere deroghe allo stesso.”

Protocollo n° PG.2011 0256325 del 21/10/2011

Viceversa, nella proposta di legge regionale qui analizzata, la Regione Emilia Romagna non solo si arroga il diritto di regolare la circolazione su tale estesissima rete stradale storica, ma lo fa in totale dispregio delle procedure previste dal Codice della Strada (che prevede, per l'apposizione di divieti di circolazione a determinate categorie di utenti, che esse vengano deliberate dagli enti proprietari di ciascun tratto stradale, e che il divieto venga reso esplicito mediante apposizione di idonea segnaletica, la quale deve obbligatoriamente recare sul retro gli estremi della delibera suddetta).

Quindi, una prima possibile causa di incostituzionalità della proposta di legge in oggetto consiste proprio nello sconfinamento dalle competenze regionali, in quanto la legge interviene su una materia (la circolazione stradale) già normata a livello sovraordinato dal Codice della Strada e dalla legislazione accessoria (come il relativo Regolamento Attuativo) e sulla quale la Regione, non essendo “ente proprietario” della viabilità suddetta, non ha alcuna competenza.

Veniamo comunque poi ad analizzare nello specifico la proposta di legge, ed anche “nel merito” essa fa sorgere dubbi di incostituzionalità, in quanto “gerarchizza” le attività escursionistiche creando inaccettabili disparità di trattamento fra gli escursionisti stessi.

Questo parrebbe violare palesemente ed esplicitamente l'art.3 della Costituzione, che afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Tale violazione si evince già nell'art. 2 della proposta di legge, laddove per attività escursionistica si definisce solo un sottoinsieme delle stesse, escludendo l'escursionismo effettuato con l'ausilio di mezzi a motore (quale il motoalpinismo) ed imponendo una finalità esplorativa, che appare comunque riduttiva delle finalità per cui molte forme di escursionismo vengono praticate. La violazione del principio di uguaglianza riappare poi

più volte nel testo della proposta di legge, laddove vengono previste specifiche agevolazioni e tutele solo per un ristretto gruppo di escursionisti ed associazioni sportive, in particolare gli escursionisti “a piedi” e le associazioni aderenti al CAI.

Infatti, come si legge nelle premesse depositate dai proponenti, l'intera rete escursionistica regionale (si ribadisce che si tratta di 5000 km, non qualche km sito all'interno delle oasi naturalistiche, ove invece è evidente che determinate pratiche vadano regolamentate) viene finalizzata in modo pressoché esclusivo all'escursionismo gestito dal CAI, consistente in sostanza in “gite a piedi” (in gergo anglosassone, questo tipo di escursionismo è denominato specificatamente “trekking”).

Il testo della proposta di legge sembra intrinsecamente limitare il concetto di escursionismo solo a tale specifica forma dello stesso, vietando o comunque disincentivando le altre attività escursionistiche praticate sulla rete viaria di cui sopra: escursionismo a cavallo, in bicicletta, con moto da trial, con i cani, con gli slittini, con gli sci, con autovetture 4x4, etc., in quanto pratiche sportive “pericolose” per gli escursionisti a piedi (quando invero sovente è il contrario, i rischi maggiori li corrono proprio i praticanti tali diverse forme di escursionismo – per non parlare della pericolosissima pratica, esercitata dai suddetti escursionisti “a piedi”, di bloccare il transito veicolare sulla rete stradale pubblica mediante la creazione di ostacoli artificiali, che sovente risultano assai pericolosi, quali cavi tesi ad altezza del collo, che se colpiti da ciclisti o motociclisti possono risultare in incidenti anche mortali).

Parimenti non vengono considerati altri utenti della rete stradale a fondo naturale della regione, che nel progetto di legge attuale non si vogliono definire “escursionisti”, ma che hanno comunque pari dignità e diritto di servirsi di una rete stradale aperta al pubblico, con ogni mezzo lecito e nel rispetto delle leggi che tutelano l'ambiente e la sicurezza degli altri utenti della rete stradale: cacciatori, pescatori, cercatori di funghi e tartufi, raccoglitori di bacche e frutti di bosco, fotografi, praticanti di “bird-watching”, etc.. In sostanza, 5000 km di rete stradale pubblica vengono assegnati ad uso esclusivo e protetto di un piccolo sottoinsieme degli attuali utilizzatori della stessa, con ciò intrinsecamente decretando una sicuramente iniqua e probabilmente incostituzionale diversità di trattamento dei cittadini.

Questo secondo sospetto di incostituzionalità richiede una ben più articolata formulazione della Legge Regionale che, partendo dall'accettazione della parità di diritti di tutti i potenziali utilizzatori della rete stradale, porti poi, localmente, alla individuazione e specializzazione di percorsi particolarmente indicati a ciascuna di esse, **senza che questo comporti l'instaurazione automatica di divieti generalizzati per le altre forme.**

E' in questo senso che si invitano i proponenti la legge ed i Consiglieri Regionali a lavorare. Ed in tale logica, l'ultima parte del presente documento offre un suggerimento ai legislatori con una proposta migliorativa della bozza già presentata.

Esiste infine un terzo livello di potenziale incostituzionalità, laddove la proposta di legge, con l'art. 12, definisce le sanzioni da applicare ai contravventori dei divieti previsti, ed in particolare dei divieti di circolazione (con mezzi a motore, in bici o a cavallo) sulla Rete Escursionistica Regionale. Le sanzioni previste, infatti, sono in palese disaccordo con quelle previste dal Codice della Strada a seguito di infrazioni commesse per circolazione su viabilità interdetta, e normate dall'art. 6, comma 14 del Codice della Strada stesso. Trattandosi di legislazione sovraordinata, la Regione non può arbitrariamente inasprire in modo così massiccio le sanzioni previste, né “inventare” sanzioni accessorie quali il “sequestro conservativo del mezzo, a garanzia del pagamento della sanzione”.

Anche le modalità di contestazione dell'infrazione appaiono fortemente viziate, in quanto ad esempio si prevede che le stesse possano anche essere comminate da Guardie Ecologiche Volontarie, figure che hanno potere sanzionatorio solo in merito ad infrazioni di tipo ambientale, e non certo ad infrazioni legate alla circolazione stradale, che sono di esclusiva competenza dei corpi di Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri (e, in virtù di apposito protocollo di intesa, del Corpo Forestale dello Stato).

In tale articolo 12, pertanto, oltre al sospetto profilo di incostituzionalità derivante dal fatto che la Regione si arroga poteri che non le competono (in quanto, sulla base del comma 4, art.6 del Codice della Strada i divieti di circolazione possono essere imposti solo dall'ente proprietario della strada), i singoli portatori di interesse che venissero da questa legge danneggiati, potrebbero in futuro ravvisare anche gravi ipotesi di reato penale, in particolare falso ideologico ed abuso d'ufficio.

Ad avviso dello scrivente comitato, l'intero articolo 12 andrebbe migliorato, e si dovrebbe fare esplicito riferimento, riguardo le modalità di accertamento delle infrazioni legate alla circolazione stradale e l'ammontare delle relative sanzioni, alla legislazione sovraordinata vigente (Codice della Strada).

2) Probabile aumento dei contenziosi

Nel caso la proposta di Legge Regionale in oggetto venisse approvata nella forma inizialmente proposta, lo scrivente comitato ritiene fondato il rischio di un elevato numero di contenziosi.

Appare abbastanza probabile che, se la proposta Legge Regionale entrasse in vigore invariata, ben presto qualche escursionista "di serie B" (a cavallo, in bicicletta, in moto, in quad, con un autoveicolo 4x4, etc.) venga sanzionato per la violazione dei divieti di transito previsti dalla legge, e faccia ricorso.

A seguito del ricorso e della successiva pronuncia della Corte Costituzionale, la legge regionale potrebbe venir dichiarata incostituzionale ed abrogata. A quel punto, tutte le spese fatte in attuazione della Legge Regionale stessa (si pensi solo all'applicazione di idonea segnaletica stradale su una rete di 5000 km!) diventerebbero "spreco di denaro pubblico", cui va aggiunto ovviamente il costo per il ripristino allo "status quo ante".

3) Aspetti ambientali e di tutela del territorio

E' scontato che lo scrivente comitato riconosce alla Regione piena libertà di emanare leggi in difesa dell'ambiente e per la tutela del territorio, ma questo deve essere fatto nel rispetto degli altri diritti costituzionali, con metodologie che entrino nel merito effettivo e con provvedimenti mirati.

L'esercizio di questo diritto effettuato con metodi generici e divieti "tout court" non tutelano l'ambiente in maniera efficace, denotano uno spirito punitivo verso numerose categorie di sportivi e di liberi cittadini e permettono una pericolosa ascesa della deriva ideologica dell'ecologismo che sfocia nell'odio sociale, ma non aumenta il livello reale di protezione di ambiente e territorio.

Se un mezzo a motore è conforme al Codice della Strada, significa che ha superato i test di emissione previsti dalla normativa vigente. Se il mezzo, dunque, inquina "il giusto" sulle strade asfaltate, a maggior ragione non se ne potrà vietare il transito su carraie, mulattiere e sentieri (strade a fondo naturale) adducendo motivazioni di inquinamento, visto che la concentrazione delle emissioni è indiscutibilmente ed abbondantemente più bassa su tali tratti di viabilità, ove il passaggio di mezzi motorizzati avviene sporadicamente, a bassa velocità, e sovente a motore spento (in discesa).

Lo stesso discorso vale per l'inquinamento acustico, in quanto il mezzo a norma è dotato di scarichi silenziati che garantiscono un impatto acustico ambientale accettabile, in particolar modo in riguardo al valore medio (Livello Equivalente) che, visto la sporadicità del passaggio di tali mezzi, è abbondantemente sotto i livelli di guardia anche in zone del territorio dove i vigenti limiti di rumorosità sono bassi.

I mezzi agricoli che circolano sui tratti di strada a fondo naturale non producono certamente livelli di inquinamento acustico inferiori a moto, quad o automezzi 4x4 (se dotati di scarichi conformi al Codice della Strada), ma nessuno ha mai pensato di impedire loro il transito.

Le strade a fondo naturale non offrono ovviamente la stessa indeformabilità al passaggio ed al calpestio delle strade asfaltate o lastricate, specie nei periodi di piogge, ma il fatto di percorrerle con mezzi a motore non aumenta l'impatto ambientale, non crea dissesto idrogeologico, ma semplicemente ne può modificare al più la conformazione. La strada è fatta per essere percorsa, non

è un'opera d'arte da conservare in una teca, il passaggio di mezzi agricoli e di altri mezzi motorizzati, di animali (cavalli, asini) potranno richiederne di tanto in tanto la manutenzione, come avviene peraltro su tutte le strade della rete nazionale.

E lo sporadico passaggio di mezzi dotati di ruote tassellate sovente esercita una azione più benefica che dannosa, inibendo la crescita di rampicanti o rovi sulla sede stradale o sul sentiero, e mantenendolo "pulito" da piccoli ostacoli quali rami caduti, sassi smossi, etc. Da non trascurare inoltre l'azione compattante esercitata dalla compressione del terreno indotta dalle ruote, e le conseguenze "protezione" al dilavamento ed all'erosione che il terreno così compattato riceve.

Va infine considerata positivamente anche l'azione di ablazione del pietrisco smosso o di altri detriti, effettuata dal passaggio delle ruote su fondo incoerente, che mantiene condizioni di miglior trazione e sicurezza (soprattutto per chi scende, anche a piedi, su tali fondi incoerenti).

Una valutazione di impatto ambientale sarebbe necessaria nel caso si decidesse di realizzare una nuova strada in una zona vergine, ma non quando si percorre una strada esistente, per di più quando questa circolazione è distribuita e sporadica.

Il passaggio di un mezzo agricolo è di gran lunga più "distruttivo" di quello di 50 motociclette ed eventi atmosferici anche di media portata, arrecano a tali tipo di strade danni ben più marcati del passaggio di mezzi motorizzati, specie se tali percorsi sono in stato di abbandono.

In altre parole, non si può imputare l'eventuale dissesto idrogeologico ai mezzi motorizzati che con questo progetto di legge si vogliono escludere da 5000 km di viabilità, tenuto conto che la maggior parte di questi non sono all'interno di Parchi Naturali, Siti di Interesse Comunitario o aree protette che già godono del divieto assoluto di transito degli stessi.

Diverse sigle ed organizzazioni che danno vita allo scrivente comitato partecipano attivamente, grazie ai loro associati, alla manutenzione della viabilità escursionistica, come testimoniato dalle diverse lettere che i sindaci della regione hanno inviato all'indomani della lettura del progetto di legge.

Tramite club, associazioni o semplici gruppi di amatori, anche mettendo a disposizione dei mezzi propri, il personale collabora con le amministrazioni locali, in maniera totalmente gratuita ed appassionata al fine di mantenere la viabilità in buono stato di conservazione e per scongiurarne la chiusura e l'abbandono.

Se il divieto di transito generalizzato non verrà rimosso da questo progetto di legge, la regione perderà un potente alleato nella manutenzione della REER, dovrà accollarsi molte più spese al solo fine di diminuire in maniera drastica il numero di fruitori, senza alcun significativo aumento di tutela dell'ambiente e del territorio.

E' altresì chiaro che, localmente e per determinati tratti inseriti nella REER, potrà essere opportuno instaurare divieti o limitazioni alla circolazione di alcuni tipi di veicoli, o alla pratica di alcune attività sportive: questo però solo dove giustificato da reali e specifiche esigenze e portato a conoscenza da opportuna segnaletica stradale realizzata in conformità al Codice della Strada.

Vista la natura del fondo stradale, è chiaro che il buon senso e l'educazione civica sono essenziali per il rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori della viabilità. In questo senso lo scrivente comitato offre la propria disponibilità e competenza tecnica per l'istituzione di un organismo che definisca le regole che qualsiasi utilizzatore delle strade a fondo naturale dovrà sottoscrivere, una sorta di codice etico e di autoregolamentazione che ogni amatore deve far proprio e che il comitato stesso, per mezzo delle varie sigle rappresentate, si impegna a diffondere e a far rispettare.

A tal fine, appare fondamentale la revisione della parte della legge che descrive gli organismi consultivi della Regione, che verranno sistematicamente coinvolti nei processi decisionali legati alla gestione ed alla regolamentazione della REER: in particolare si parla del Coordinamento Centrale (art.8) e della Consulta Provinciale (art.9). E' fondamentale che questi organismi vedano al loro interno i rappresentanti di tutti i portatori di interesse, e non solo degli ultra-ecologisti del CAI.

A tal fine, la proposta di modifica del testo della legge regionale allegato prevede una ben diversa formulazione della composizione di tali organismi consultivi.

4) Aspetti sociali, sportivi e ricreativi

Chiunque abbia effettuato escursioni su ruota godendosi l'appennino Emiliano-Romagnolo può testimoniare che, grazie ad uno scrupoloso ed eccellente lavoro del CAI, non trascorrono più di cinque minuti prima di essere rassicurati da strisce bianco/rosse che indicano un percorso, una meta e dei tempi di percorrenza. Questi segnali distintivi si trovano ovunque, agli incroci di strade asfaltate e secondarie, agli angoli di edifici, su cartelli a forma di freccia su paline, al bordo di carraie, su alberi, arbusti, sui sassi.

Non esiste, in pratica, tratto di viabilità interessante per l'escursionismo che ne sia esente.

E' assolutamente normale, dunque, che all'indomani della avvenuta scoperta dell'esistenza di questo progetto di legge che prometteva l'immediato inserimento di qualsiasi tratto di viabilità che presentasse tali caratteristiche nel Registro Escursionistico dell'Emilia Romagna, con conseguente divieto di transito totale ai mezzi motorizzati, vi sia stata una vera e propria insurrezione popolare.

Il fenomeno è stato tale che in meno di tre settimane, una spontanea associazione no profit, denominata Enduroterapia (promotrice dello scrivente comitato), nata proprio all'indomani della presa di coscienza da parte degli appassionati dell'esistenza di questo progetto di legge, abbia raccolto più di 4.000 adesioni, in grandissima parte provenienti dall'Emilia-Romagna, semplicemente promettendo impegno nel contrasto di tale progetto di legge.

Come è stato possibile? Perché ad un essere vivente non puoi negare di vivere la propria passione, come ad un pesce non fai mancare l'acqua e ad una persona diabetica non puoi sottrarre l'insulina!

La vita moderna, fatta di stress, crisi economica, disoccupazione crescente, pressione fiscale insopportabile, differenze sociali imbarazzanti trova anche nello sport e nella passione quella dose di analgesico che permette agli individui di vivere, e non, sopravvivere, nonostante tutto.

Come si fa a spiegare ad un ragazzo esuberante, ad un lavoratore quarantenne, ad un pensionato amatore che non potrà mai più percorrere liberamente le carraie del suo appennino con il mezzo che più lo rende libero e lo fa sentire vivo? Che motivazioni sarà disposto ad accettare? Per fare posto a chi? In cambio di cosa?

Cosa rimarrà di fruibile quando i nostri bambini saranno cresciuti, se si continua sempre solo a vietare, a limitare e a negare?

Lo scrivente comitato ha il forte sospetto che il legislatore non sia a conoscenza della realtà che è rappresentata oggi dal movimento degli appassionati di escursionismo su ruota da praticarsi su strade a fondo naturale.

Per cercare di colmare tale lacuna depositeremo in calce a questo documento la lista dei nominativi di tutti i cittadini dell'Emilia Romagna e degli altri appassionati di Italia che hanno aderito all'iniziativa del censimento, consapevoli che le cifre reali degli appassionati corregionali non possono essere inferiori al doppio o triplo di quelli censiti, tenuto anche conto del pochissimo tempo nel quale tutto questo è avvenuto.

Il diritto dell'uomo di poter vivere e coltivare la propria passione, con o senza l'ausilio di mezzi meccanici o attrezzi, quando avviene nel rispetto dell'ambiente e delle altre persone, non può essere considerato di minore importanza se confrontato a quello del lavoro, della tutela della flora e della fauna, ma va regolamentato per una corretta e pacifica condivisione del territorio e delle risorse naturali della nostra meravigliosa regione.

L'applicazione rigida delle norme limitanti la circolazione contenute in questo progetto di legge avrebbe effetti devastanti sui sentimenti di migliaia di appassionati, istigherebbe odio nei confronti degli "altri escursionisti" (incolpevoli) ai quali verrebbe riconosciuto un diritto esclusivo di godimento di 5000 Km di viabilità, rancore verso le istituzioni e, soprattutto, vanificherebbe gli sforzi che le federazioni sportive facenti parte questo comitato hanno fatto negli ultimi decenni, volti alla maturazione di un'etica sportiva e comportamentale diffusa, di rispetto delle regole, di convivenza e sostenibilità ambientale, premiando chi, invece, si è sempre comportato da "fuori

legge” che, inevitabilmente, dal giorno dopo l’entrata in vigore della legge, si scatenerrebbe ed inizierebbe a fare molti proseliti.

I numerosi MotoClub, Club4X4 ecc, non rappresentano soltanto delle associazioni di scopo, ma costituiscono nuclei di aggregazione sociale che vedono giovanissimi, adulti ed anziani impegnati nell’organizzazione di eventi, di momenti di vita all’aria aperta e rappresentano la continuazione della tradizione motoristica che da sempre ha contraddistinto la nostra regione.

Ci sono poi aspetti puramente sportivi. Sport quali l’Enduro o il Trial (nei quali l’Italia sforna campioni a livello mondiale) subirebbero un colpo fatale, non verificandosi più le condizioni che permetterebbero ai ragazzi e agli sportivi in genere di svolgere l’allenamento necessario.

5) Aspetti depressivi sull’economia dell’indotto

L’estinzione brusca e forzata di pratiche sportive e ricreative quali il 4x4, l’Enduro, il Quad, il Trial, il motoalpinismo avrebbe un impatto depressivo immediato per produttori di autoveicoli, motocicli, quad, pneumatici, accessori, ricambi, abbigliamento tecnico sportivo, club, federazioni, officine, etc.

E’ abbastanza paradossale che la stessa regione che finanzia la “Motor Valley” per il lustro dell’Emilia-Romagna motoristica nel mondo, sia la stessa che la pugnala alla schiena con leggi liberticide ed economico-depressive impedendo e cancellando per legge la passione per le due e le quattro ruote.

E’ fin troppo scontato dire che iniziative di questo tipo, in questo periodo di profonda crisi economica, rappresenterebbero un tentato suicidio per l’economia di tutta la regione.

La limitazione dell’attività escursionistica su ruote infatti comporterebbe anche una pesante limitazione delle risorse disponibile per i Comuni montani derivanti dalla presenza di questi utenti durante la frequentazione ordinaria o organizzata dalle associazioni rappresentate nel Comitato.

Va detto infatti che le strutture ricettive montane interessate dalla programmazione di eventi o dalle presenza di escursionisti su ruote trovano disponibile una notevole risorsa che gli permette di mantenere l’attività durante i periodi di scarsa affluenza turistica, in particolare durante le stagioni intermedie o invernali quando la maggior parte delle persone difficilmente programma la sua presenza in periodi distanti dalle ferie estive.

Viceversa la possibilità di usufruire di un contesto di persone attratte dalle caratteristiche particolari dell’Appennino Emiliano, che possono garantire la loro presenza in tempi relativamente brevi durante i periodi di assente attività turistica, permette alle strutture ricettive di programmare altre formule di incentivazione della presenza di questi utenti nel loro contesto territoriale, creando così le condizioni per favorire uno sviluppo dell’economia locale.

Molte amministrazioni montane hanno manifestato apertamente queste preoccupazioni con molte lettere aperte inviate alla Regione Emilia Romagna con l’obiettivo di arrivare ad una regolamentazione della rete sentieristica che tengo conto delle nuove risorse disponibili derivanti dall’escursionismo su ruote.

6) Proposta di revisione del testo della legge regionale

Sebbene non spetti direttamente ai portatori di interesse il diritto di emendare il testo di una proposta di legge, lo scrivente comitato, costituito da una ampia e variegata rappresentanza dei cittadini interessati e garante di specifiche competenze, vuole offrire oggi il proprio contributo al perfezionamento della legge stessa e in futuro la più ampia collaborazione, offrendo esperienza e competenza per tutte le attività che tale legge andrà a regolamentare.

Il seguente “testo a fronte” illustra una serie di emendamenti alla proposta di legge regionale “**Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche**”, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- 1) Eliminazione dei profili di potenziale incostituzionalità della proposta di legge, che nella sua formulazione originale presenta evidenti elementi di eccedenza dei poteri regionali, laddove istituisce un divieto generalizzato di percorrenza con veicoli a motore di una vasta porzione della rete stradale pubblica e privata, ponendosi in diretta e palese contraddizione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 428/2004
- 2) Eliminazione dei profili di potenziale incostituzionalità relativi alle modalità di accertamento ed all’entità delle sanzioni previste per la violazione dei succitati divieti di circolazione, ponendosi nuovamente in diretta e palese contraddizione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 428/2004
- 3) Riequilibrio della definizione di “escursionismo”, che pare eccessivamente sbilanciata a vantaggio di un solo gruppo di “portatori di interesse” verso la rete escursionistica regionale, costituito dagli appassionati di escursionismo a piedi e senza animali, ben rappresentato dal CAI, ma con palese **danno e discriminazione** verso tutte le altre forme di escursionismo, quali escursionismo in bicicletta (nelle sue varie forme, inclusi “mountain bike” e “downhill”), con i cani (sia da compagnia che da trazione di slitte), con cavalli, asini e muli (sia da monta che da trazione di carri o slitte), in moto, in auto, con l’uso di parapendio, deltaplano o altri velivoli leggeri, della pratica di sport fluviali quali il “rafting”, etc.: tutte discipline che comunque richiedono l’accesso alla rete stradale per il trasporto delle attrezzature e/o degli animali mediante veicoli a motore.
Va osservato che tale sbilanciamento appare anch’esso configurare gravi profili di incostituzionalità, per evidente violazione dell’art. 3 della Costituzione Italiana.
- 4) Allargamento della rete di soggetti ed associazioni con cui Regione e Province collaboreranno per la gestione e la manutenzione della REER, includendo associazioni sportive molto attive sul territorio anche ai fini di Protezione Civile, Antincendio e manutenzione boschiva, quali i ciclo club, i moto club ed i club di auto “fuoristrada”, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, eliminando il palese privilegio che veniva riservato alle sole associazioni aderenti al CAI, la cui partecipazione alle attività di cui sopra rimane comunque sempre espressamente prevista, ma non più in posizione di esclusiva.
- 5) Revisione della successione temporale fra nomina del Coordinamento Regionale ed approvazione del Regolamento Attuativo, in modo da evitare che lo stesso venga scritto dall’attuale Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale in data 16.11.2009 n. 1841, le cui funzioni e composizione appaiono non adeguatamente bilanciate fra tutti i “portatori di interesse” di cui al punto precedente.

<p>Progetto di Legge dei consiglieri Palma Costi, Gabriele Ferrari, Marco Monari Monica Donini, Gabriella Meo, Franco Grillini, Giuseppe Paruolo, Marco Barbieri:</p> <p>“Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche”</p> <p>Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, il recupero e la tutela del patrimonio escursionistico regionale anche al fine della fruizione e dello sviluppo sostenibile dei territori soggetti a maggior criticità economico-sociale.</p> <p>2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER) - anche in collegamento con la Rete Escursionistica Italiana e gli Itinerari Escursionistici Europei- quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale.</p> <p>3. La Regione favorisce l’integrazione della REER con i sentieri escursionistici non appartenenti alla stessa.</p>	<p>Versione emendata proposta dal Comitato per l’escursionismo su ruota</p> <p>“Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche”</p> <p>Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, il recupero e la tutela del patrimonio escursionistico regionale anche al fine della fruizione e dello sviluppo sostenibile dei territori soggetti a maggior criticità economico-sociale.</p> <p>2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER) - anche in collegamento con la Rete Escursionistica Italiana e gli Itinerari Escursionistici Europei - quale infrastruttura viaria necessaria al raggiungimento, alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale.</p> <p>3. La Regione favorisce l’integrazione della REER con i sentieri escursionistici non appartenenti alla stessa e con la restante rete viaria pubblicamente percorribile.</p> <p>4. L’infrastruttura viaria della REER rimane in ogni caso soggetta alle disposizioni di cui alla legislazione statale sovraordinata in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione), atteso il fatto che, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 429 del 2004, alle regioni non è riconosciuto alcun poter legislativo sulla circolazione stradale, e che la libera circolazione dei cittadini è in ogni caso garantita dall’art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana.</p>
<p>Art. 2 Definizione di escursionismo</p> <p>Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita ed all’esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.</p>	<p>Art. 2 Definizione di escursionismo</p> <p>Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su percorsi ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, anche finalizzata alla visita ed all’esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, effettuata nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme di circolazione stradale.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna</p> <p>1. La Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER) è composta dall'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste ed in generale della viabilità minore extraurbana rientrante nei percorsi escursionistici inseriti nel catasto di cui all'art. 6. Fanno parte della REER anche le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.</p> <p>2. Possono fare parte della REER solo percorsi regolarmente segnalati e mantenuti.</p> <p>3. Al solo fine di garantirne la continuità, i percorsi possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna</p> <p>1. La Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER) è composta dall'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste ed in generale della viabilità minore extraurbana rientrante nei percorsi escursionistici inseriti nel catasto di cui all'art. 6. Fanno parte della REER anche le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree attrezzate afferenti alla viabilità accatastata.</p> <p>2. Fanno parte della REER solo percorsi regolarmente segnalati e mantenuti.</p> <p>3. Al solo fine di garantirne la continuità, i percorsi possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Pianificazione territoriale</p> <p>1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo essenziale alla pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>2. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso del tracciato dei percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere della Consulta Provinciale di cui all'art.9.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Pianificazione territoriale</p> <p>1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo essenziale alla pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>2. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso del tracciato dei percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere della Consulta Provinciale di cui all'art.9.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Dichiarazione di pubblico interesse</p> <p>1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.</p> <p>2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'art. 6, comma 3, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Dichiarazione di pubblico interesse</p> <p>1. La viabilità inclusa nella REER è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.</p> <p>2. Preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le</p>

<p>diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. Sono esclusi contributi economici al di fuori dei bandi insistenti sul programma di cui all'art.10.</p> <p>3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione del proponente di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di 30 giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il Coordinamento Tecnico Centrale di cui all'art. 8 deve rispondere nei successivi 30 giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella Rete.</p> <p>4. Gli accordi d'uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 11 per la generalità della REER.</p> <p>5. L'accesso ed il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 2, sono altresì consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione.</p>	<p>modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. Sono esclusi contributi economici al di fuori dei bandi insistenti sul programma di cui all'art.10.</p> <p>3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione del proponente di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di 30 giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il Coordinamento Tecnico Centrale di cui all'art. 8 deve rispondere nei successivi 30 giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella Rete.</p> <p>4. Gli accordi d'uso di cui al comma 2 non possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 11 per la generalità della REER.</p> <p>5. L'accesso ed il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 2, sono altresì consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Catasto della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e implementazione di sistemi di informazione promoturistica</p> <p>1. È istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e pianifica il sistema di percorsi che costituiscono la REER.</p> <p>2. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, accessibilità alla mobilità ciclistica od ippica, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Catasto della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e implementazione di sistemi di informazione promoturistica</p> <p>1. È istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e pianifica il sistema di percorsi che costituiscono la REER.</p> <p>2. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, accessibilità alla mobilità con mezzi a motore a 2 e 4 ruote, ai velocipedi o a trazione animale, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza a piedi. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso emessi dagli enti proprietari ai sensi dell'art. 6 del Codice della Strada.</p>

<p>3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati "Sentieri", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica.</p> <p>4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi ed informatici con finalità promozionali e turistiche.</p>	<p>3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati "Sentieri", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica e la stipula delle convenzioni di cui all'art.5, comma 2.</p> <p>4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente e gratuitamente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi ed informatici con finalità promozionali e turistiche.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Funzioni e competenze</p> <p>1. La Regione gestisce la REER con la collaborazione delle Autonomie Locali, degli Enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano dalla legislazione vigente.</p> <p>2. La Regione, col supporto del Coordinamento Tecnico Centrale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 8:</p> <p>a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e coordina l'attività delle Province competenti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;</p> <p>b) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;</p> <p>c) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER—in collaborazione col Club Alpino Italiano;</p> <p>d) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;</p> <p>e) approva, sentite le Province, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 10;</p> <p>f) predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento/collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;</p> <p>g) approva il Regolamento di cui all'art. 13.</p> <p>3. Le Province, col supporto delle Consulte di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Funzioni e competenze</p> <p>1. La Regione gestisce la REER con la collaborazione degli Enti Proprietari delle strade inserite nella REER, delle Autonomie Locali, degli Enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà.</p> <p>2. La Regione, col supporto del Coordinamento Tecnico Centrale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 8:</p> <p>a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e coordina l'attività delle Province competenti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;</p> <p>b) promuove l'attività di validazione di nuovi tratti di viabilità da inserire nella REER e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;</p> <p>c) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER;</p> <p>d) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;</p> <p>e) approva, sentite le Province, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 10;</p> <p>f) predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento/collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;</p> <p>g) approva il Regolamento di cui all'art. 13.</p> <p>3. Le Province, col supporto delle Consulte di</p>

<p>cui all'art. 9:</p> <p>a) gestiscono la porzione di REER afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni col CAI Gruppo regionale Emilia Romagna e con le Associazioni del territorio;</p> <p>b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica, individuandone i costi. Per la manutenzione ordinaria le province si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle Associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio a qualsiasi titolo. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla Legge Regionale 9 aprile 1985, n.12 "Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico", nonché quelli previsti dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole ed agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;</p> <p>c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;</p> <p>d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso, della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata ed accompagnate dal parere della Provincia stessa;</p> <p>e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 10, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della Consulta provinciale e degli Enti gestori dei Parchi e delle Aree protette;</p> <p>f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'art. 11.</p> <p>4. Ai fini del regolare aggiornamento del</p>	<p>cui all'art. 9:</p> <p>a) gestiscono la porzione di REER afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con le Associazioni sportive, di promozione sociale e di volontariato del territorio provinciale interessato dalla REER;</p> <p>b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica, individuandone i costi. Per la manutenzione ordinaria le province si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle Associazioni sportive, di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio e degli operatori agricoli e turistico-alberghieri, quali gli agriturismi, operanti sul territorio a qualsiasi titolo. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla Legge Regionale 9 aprile 1985, n.12 "Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico", nonché quelli previsti dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole ed agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;</p> <p>c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;</p> <p>d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso, della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata ed accompagnate dal parere della Provincia stessa;</p> <p>e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 10, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della Consulta provinciale e degli Enti gestori dei Parchi e delle Aree protette;</p> <p>4. Ai fini del regolare aggiornamento del</p>
---	---

<p>Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate in coerenza ai criteri stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 13, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle Sezioni del Club Alpino Italiano in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate alla Provincia territorialmente competente.</p>	<p>Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate in coerenza ai criteri stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 13, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate in autofinanziamento dai soggetti incaricati della manutenzione di cui al punto 3, lettera b) del presente articolo, sono tempestivamente comunicate alla Provincia territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Coordinamento Tecnico Centrale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna</p> <p>1.E' istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento Tecnico Centrale della REER.</p> <p>2. Il Coordinamento supporta la Regione nelle attività di gestione e valorizzazione della REER. In particolare il Coordinamento definisce i contenuti tecnici ed i criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.</p> <p>3. Il Coordinamento resta in carica per la durata della legislatura e la sua composizione è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 13 in modo da comprendere i rappresentanti degli assessorati regionali coinvolti per competenza, delle Associazioni degli Enti Locali e del CAI Gruppo regionale dell'Emilia-Romagna.</p> <p>4. All'atto della costituzione del Coordinamento Tecnico Centrale della REER, è disciolto il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale in data 16.11.2009 n. 1841, che fino allora ne assolve le funzioni in via transitoria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Coordinamento Tecnico Centrale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna</p> <p>1.E' istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento Tecnico Centrale della REER.</p> <p>2. Il Coordinamento supporta la Regione nelle attività di gestione e valorizzazione della REER. In particolare il Coordinamento definisce i contenuti tecnici ed i criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.</p> <p>3. In sede di prima costituzione, il Coordinamento viene nominato con Delibera della Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la sua composizione comprende i rappresentanti degli assessorati regionali coinvolti per competenza, degli Enti Locali, delle Associazioni Sportive, di promozione sociale e di Volontariato operanti sul territorio interessato dalla REER e del CAI Gruppo regionale dell'Emilia-Romagna, in modo tale da garantire la rappresentanza minima di almeno un componente per ciascuna delle diverse forme di escursionismo tutelate dalla presente legge (a piedi, in bicicletta, a cavallo, in moto, in auto, sugli sci, etc.).</p> <p>4. All'atto della costituzione del Coordinamento Tecnico Centrale della REER, è disciolto il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale in data 16.11.2009 n. 1841, che fino allora ne assolve le funzioni in via transitoria.</p> <p>5. Durata, procedure di rinnovo e composizione del Coordinamento, da applicarsi in occasione dei successivi rinnovi dello stesso, vengono definite dal</p>

	regolamento di cui all'art.13.
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna</p> <p>1. E' istituita presso ciascuna Provincia, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna con compiti consultivi, propositivi e di supporto alla Provincia, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'art. 7, comma 3.</p> <p>2. La Consulta resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale e la sua composizione è demandata alla Provincia stessa, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti dei Comuni della Provincia, degli Enti Locali associativi di Comuni montani, dei parchi e dalle aree protette presenti nel territorio e del CAI Gruppo regionale dell'Emilia-Romagna, assicurando inoltre la partecipazione diretta degli Enti ed Istituzioni di volta in volta direttamente interessati dagli interventi in esame.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna</p> <p>1. E' istituita presso ciascuna Provincia, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna con compiti consultivi, propositivi e di supporto alla Provincia, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'art. 7, comma 3.</p> <p>2. La Consulta resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale e la sua composizione è demandata alla Provincia stessa, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti dei Comuni della Provincia, degli Enti Locali associativi di Comuni montani, dei parchi e dalle aree protette presenti nel territorio, delle Associazioni Sportive, di promozione sociale e di Volontariato operanti sul territorio interessato dalla REER e del CAI Gruppo regionale dell'Emilia-Romagna, assicurando inoltre la partecipazione diretta degli Enti, Associazioni ed Istituzioni di volta in volta direttamente interessati dagli interventi in esame.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER</p> <p>1. L'Assemblea Legislativa regionale approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 2, lettera e) e comma 3) lettera e). Il Programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'art. 8 e previa acquisizione delle proposte delle province accompagnate dal parere obbligatorio e non vincolante delle Consulte provinciali di cui all'art. 9 e degli Enti gestori dei Parchi e delle Aree protette ricadenti sul territorio di loro pertinenza.</p> <p>2. Il Programma contiene azioni mirate a:</p> <p>a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;</p> <p>b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER</p> <p>1. L'Assemblea Legislativa regionale approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 2, lettera e) e comma 3) lettera e). Il Programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'art. 8 e previa acquisizione delle proposte delle province accompagnate dal parere obbligatorio e non vincolante delle Consulte provinciali di cui all'art. 9 e degli Enti gestori dei Parchi e delle Aree protette ricadenti sul territorio di loro pertinenza.</p> <p>2. Il Programma contiene azioni mirate a:</p> <p>a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;</p> <p>b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto</p>

<p>tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'art. 5 comma 2;</p> <p>c) preservare il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;</p> <p>d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;</p> <p>e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;</p> <p>f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica od ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;</p> <p>g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;</p> <p>h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;</p> <p>i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;</p> <p>j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.</p> <p>3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi a enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni e soggetti privati.</p> <p>4. Il Programma di cui al comma 1 è attivato con bandi annuali che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere da a) ad g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2,, lettere da h) a J).</p> <p>5. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l'erogazione</p>	<p>tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'art. 5 comma 2;</p> <p>c) preservare il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali e dei casolari isolati storici, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;</p> <p>d) sostenere lo sviluppo delle pratiche sportive all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;</p> <p>e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;</p> <p>f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità a motore con quella pedonale, ciclistica od ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;</p> <p>g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;</p> <p>h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria e la sistematica rimozione di ostacoli pericolosi, reprimendo e perseguendo in particolare coloro che li installano;</p> <p>i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;</p> <p>j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili, mediante gli strumenti di cui al successivo art. 11.</p> <p>3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi a enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, di promozione sociale e soggetti privati.</p> <p>4. Il Programma di cui al comma 1 è attivato con bandi annuali che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere da a) ad g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2,, lettere da h) a J).</p> <p>5. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l'erogazione</p>
--	---

dei contribuiti.	dei contribuiti.
<p style="text-align: center;">Art. 11 Divieti</p> <p>1.Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REER è vietato:</p> <p>a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;</p> <p>b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;</p> <p>c) segnalare percorsi escursionistici, anche non appartenenti alla REER, in maniera difforme da quanto previsto dal Regolamento attuativo di cui all'art.13. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>d) praticare sport incompatibili col transito pedonale per motivi di sicurezza, quali il "downhill";</p> <p>e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici- fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali.</p> <p>f) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;</p> <p>g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, salvo con deroga temporanea concessa dal Comune sul cui territorio ricade il tratto interessato dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.</p> <p>2. Sono fatti salvi ulteriori prescrizioni e divieti, posti dal Regolamento attuativo di cui all'art.13 od insistenti sui singoli percorsi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Divieti</p> <p>1.Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di circolazione stradale, di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REER è vietato:</p> <p>a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;</p> <p>b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;</p> <p>c) segnalare percorsi escursionistici, anche non appartenenti alla REER, in maniera difforme da quanto previsto dal Regolamento attuativo di cui all'art.13. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>d) praticare sport o attività pericolose per gli altri fruitori della REER;</p> <p>e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici- fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità, che sono sempre consentiti a tutti, e di apposizione o ripristino della segnaletica prevista dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, nonché gli interventi su tracciati comunali o privati effettuati dall'ente proprietario della strada.</p> <p>f) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere senza autorizzazione qualsiasi tipo di prodotti agricoli;</p> <p>2. Sono fatti salvi ulteriori prescrizioni e divieti in merito alle limitazioni alla circolazione stradale posti in essere dagli enti</p>

	<p>proprietari sulla base e con le procedure dell'art.6 del Codice della Strada. In particolare:</p> <p>a) su specifici tratti della REER si applicano i divieti di transito a determinate categorie di veicoli o la specializzazione di percorsi ad uno specifico utilizzo (pedonale, ciclabile, ippovia, etc.) posti in essere dagli enti proprietari delle strade, su proposta propria o della Consulta Provinciale di cui all'art.9.</p> <p>b) Gli enti proprietari dei singoli tratti stradali inclusi nella REER sono tenuti a dare informazione al Coordinamento Tecnico Centrale della REER di cui all'art. 8 dell'adozione di provvedimenti di limitazione alla libera circolazione stradale, o di specializzazione ad un singolo utilizzo (quali percorsi pedonali, piste ciclabili, ippovie, trial park, piste da sci e da fondo, etc.), in modo che tali divieti, limitazioni o specializzazioni vengano inseriti del Catasto della REER di cui all'art.6.</p> <p>c) I percorsi su cui insistono i divieti di circolazione, prescrizioni o specializzazioni di cui sopra debbono venire adeguatamente dotati di segnaletica conforme alle vigenti disposizioni di legge (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) a cura e spese degli enti proprietari delle strade.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 Sanzioni</p> <p>1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate alle Province, che le esercitano, anche avvalendosi del servizio volontario delle guardie ecologiche, in conformità alla LR 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e che ne introitano i relativi proventi.</p> <p>2. Salvo che la condotta non figuri più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <p>a) da Euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;</p> <p>b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;</p> <p>c) da 500 a 2.500 euro chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REER;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Sanzioni</p> <p>1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui all'art.11, comma 1, della presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate alle Province, che le esercitano, anche avvalendosi del servizio volontario delle guardie ecologiche, in conformità alla LR 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e che ne introitano i relativi proventi.</p> <p>2. Per quanto attiene le violazioni ai divieti di cui all'art.11, comma 1, e salvo che la condotta non configuri più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <p>a) da Euro 100 a euro 1.000 chiunque apponga segnaletica difforme da quella definita dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;</p> <p>b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;</p> <p>c) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REER, o</p>

<p>d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati;</p> <p>e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REER con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione. In caso di reiterazione della violazione è previsto il sequestro conservativo del mezzo, a garanzia del pagamento della sanzione comminata;</p> <p>f) da euro 100 a euro 1.000 chiunque pratici sport incompatibili con la sicurezza de transito pedonale sulla REER.</p> <p>3. Chiunque commetta le violazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e) del comma 2 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.</p> <p>4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione.</p>	<p>realizzi ostacoli pericolosi per la libera percorrenza della viabilità;</p> <p>d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 7, comma 4 ed all'art.11, comma 1, lettera e);</p> <p>e) da euro 100 a euro 1.000 chiunque pratici sport o attività incompatibili con la sicurezza della circolazione sulla REER.</p> <p>3. Chiunque commetta le violazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e) del comma 2 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà degli enti proprietari delle strade, delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.</p> <p>4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione.</p> <p>5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui all'art.11, comma 2 della presente legge, ed in generale in materia di circolazione stradale, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, spettano alle Forze dell'Ordine a ciò deputate.</p> <p>6. Per quanto attiene le violazioni ai divieti di cui all'art.11, comma 2, e salvo che la condotta non configuri più grave reato, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada, con le modalità di contestazione previste dallo stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Regolamento attuativo</p> <p>1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento attuativo, sentito il parere del Coordinamento Tecnico Centrale della REER di cui all'art.8.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce tra l'altro:</p> <p>a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;</p> <p>b) i criteri e le prescrizioni per la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Regolamento attuativo</p> <p>1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla prima costituzione del Coordinamento Tecnico Centrale della REER di cui all'art.8, comma 3, e su proposta dello stesso, approva il Regolamento attuativo.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce tra l'altro:</p> <p>a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;</p> <p>b) i criteri e le prescrizioni per la</p>

<p>progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;</p> <p>c) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'art.6;</p> <p>d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;</p> <p>e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER</p> <p>f) la composizione e le modalità di designazione e di rinnovo del Coordinamento Tecnico centrale.</p> <p>g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b).</p>	<p>progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;</p> <p>c) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'art.6;</p> <p>d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;</p> <p>e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER</p> <p>f) la composizione, le modalità di designazione e di rinnovo del Coordinamento Tecnico centrale, da applicarsi in sede dei successivi rinnovi dello stesso.</p> <p>g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 Modifiche a leggi regionali</p> <p>1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della Legge regionale n. 4 del 2000 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà."</p> <p>2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della Legge regionale n. 40 del 2002 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38)) è aggiunto il seguente comma: "2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma precedente possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER)."</p> <p>3. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della Legge regionale n. 4 del 2009 Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole è aggiunto il seguente comma: "2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma precedente possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Modifiche a leggi regionali</p> <p>1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della Legge regionale n. 4 del 2000 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà."</p> <p>2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della Legge regionale n. 40 del 2002 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38)) è aggiunto il seguente comma: "2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma precedente possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER)."</p> <p>3. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della Legge regionale n. 4 del 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" è aggiunto il seguente comma: "2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma precedente possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica</p>

dell'Emilia-Romagna (REER) ”.	dell'Emilia-Romagna (REER) ”.
Art. 15 Disposizioni finanziarie	Art. 15 Disposizioni finanziarie
<p>Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.37 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4."</p>	<p>Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.37 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4."</p>

In conclusione, lo scrivente comitato ribadisce il caldo consiglio ai Consiglieri Regionali della Regione Emilia Romagna di non approvare la forma originariamente presentata dai proponenti di questa proposta di legge regionale, visto che essa è molto probabilmente incostituzionale, ed in ogni caso iniqua, in quanto favorisce una ristretta minoranza di utenti della rete stradale oggetto della legge a danno di tutti gli altri. Nella forma originale, inoltre, la creazione di economie positive favorite dall'auspicato aumento di flussi turistici degli amanti del trekking sarebbero ampiamente compensate (in negativo) dalla perdita di ricchezza derivata dall'**estinzione** delle altre attività sportive e ricreative che oggi, invece, rappresentano per la maggior parte degli esercenti locali, l'unica certezza. Si avrebbe, inoltre, un'immane ripercussione negativa su tutto il mercato alimentato dall'indotto che tali pratiche sportive creano, non solo nei territori interessati dalla REER, ma in tutto il resto della regione.

Non approvando tale proposta si eviterà alla Regione un inutile e sicuramente soccombente contenzioso con tali altri "portatori di interessi", si eviteranno enormi spese (che poi probabilmente verrà chiesto ai Consiglieri Regionali stessi di rifondere), e si eviteranno conseguenze personali sul piano penale.

Se invece codesto Consiglio Regionale vorrà intraprendere la strada di una adeguata, profonda revisione del testo della proposta di legge, avvalendosi anche dei suggerimenti qui prodotti, si otterrà da un lato una legge perfettamente congrua al dettato costituzionale, ma, soprattutto, si eviterà di discriminare una vasta moltitudine di escursionisti ed appassionati, che attualmente utilizzano la rete stradale della REER per le loro attività all'aria aperta, e che si vedrebbero costretti a "cambiare regione" nel caso la libera percorribilità della rete stradale escursionistica dell'Emilia Romagna venisse compromessa, a vantaggio di pochi "eletti".

Lo scrivente comitato ribadisce, in chiusura, l'offerta della massima collaborazione, della messa a disposizione di competenze specifiche e di buona volontà non solo per la stesura di una legge regionale che ha tutti i crismi per diventare un modello per il resto del paese, ma anche per la cooperazione necessaria a far sì che da parole e intenzioni si possa passare alla realizzazione ed al godimento condiviso della Rete Escursionistica dell'Emilia Romagna.

Allegati:

- a) Sentenza n°02479/02 della Corte di Cassazione.
- b) Sentenza n. 428/2004 della Corte Costituzionale.
- c) Risposta della Regione Emilia Romagna all'interrogazione del consigliere Stefano Cavalli - 21 Ottobre 2011 - Protocollo n° PG.2011 0256325 del 21/10/2011
- d) Censimento degli appassionati di escursionismo su ruote in strade a fondo naturale che hanno aderito all'appello promosso da www.enduroterapia.com per il miglioramento del progetto di legge denominato R.E.E.R

Per il “Comitato dell’Escursionismo su Ruote”:

FMI – Federazione Motociclistica Italiana – Fabio Larceri

FIF4x4 – Federazione Italiana Fuoristrada – Vincenzo Sapienza

Enduroterapia - Luca Giaroli

Uisp4x4 – Giancarlo Ponti

SNQ – Scuola Nazionale Quad – Michele Ziveri

CIM – Coordinamento Italiano Motociclisti – Marco Polli

CSM Fiamma settore fuoristrada – Riccardo Pisani

KTM – Italia – Roberto Rossi

Enalcaccia – Romolo Negro

ACSI – Associazione Culturale Sportiva Italiana – Enduro E.R. – Davide Avanti

Freeride Project – David Ligabue